



N. R.G. 1425/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Alessandra Aragno	Presidente
dr.ssa Silvia Giani	Consigliere rel.
dr.ssa Manuela Cortelloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. **1425/2021**, promossa in grado d'appello

DA

**RICCARDO BORROMEI** (C.F. BRRRCR85B14I156W), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Masina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gabriella D'Amico, in Milano, via Stradivari, n. 3, giusta procura in atti;

**IMPUGNANTE**

CONTRO

**ANDREA SELIGARDI** (C.F. SLGNDR65A07H223E),  
**FRANCESCO PELOSI** (C.F. PLSFNC74R01A271Q),  
**VINCENZO COLIZZI** (C.F. CLZVCN65D03A944Q),  
**ALFREDO PIRODDI** (C.F. PRDLRD64D26H501I),  
**GIANNI CENTANNI** (C.F. CNTGNN70B06F205W),





**STEFANO DE LORENZI** (C.F. DLRSFN47L08A944N),  
**MARCO CIRILLI** (C.F. CRLMRC57M05C117P),  
**SERENELLA PAPALINI** (C.F. PPLSNL65P70H501S),  
**VITTORIO VARESE** (C.F. VRSVTR56T23L219P),  
**CLAUDIA VARESE** (C.F. VRSCLD91D45L219C),  
**GIANCARLO DI GANGI** (C.F. DGNGCR41S24L741W),  
**SABRINA JANIN** (C.F. JNNSRN69C52A326A),  
**FRANCO RIVETTI** (C.F. RVTFNC47P10F863Y),

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Pepe ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Senato, n. 12, giusta procura in atti;

RESISTENTI

**Oggetto:** impugnazione di lodo arbitrale internazionale

### CONCLUSIONI

Per l'IMPUGNANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Borromei Riccardo:

- rigettare l'avversa eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta da Borromei Riccardo e, così, ogni e qualsiasi eccezione, domanda e conclusione svolta dai convenuti con la costituzione nel presente procedimento, siccome infondata in fatto e in diritto;
- dichiarare nullo ed annullare il lodo Prot. n. A6519/36 del 2 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano nel procedimento arbitrale n. 6519 promosso con domanda di arbitrato protocollata in data 24.09.2019 da Seligardi Andrea, Pelosi Francesco, Colizzi Vincenzo, Piroddi Alfredo, Centanni Gianni, De Lorenzi Stefano, Cirilli





- Marco, Papalini Serenella, Varese Vittorio, Varese Claudia, Di Gangi Giancarlo, Janin Sabrina e Rivetti Franco nei confronti di Borromei Riccardo;
- nel merito, respingere ogni domanda proposta da Seligardi Andrea, Pelosi Francesco, Colizzi Vincenzo, Piroddi Alfredo, Centanni Gianni, De Lorenzi Stefano, Cirilli Marco, Papalini Serenella, Varese Vittorio, Varese Claudia, Di Gangi Giancarlo, Janin Sabrina e Rivetti Franco nei confronti di Borromei Riccardo per le motivazioni esposte con la proposta impugnazione;
  - condannare, in ogni caso, i Sig.ri Seligardi Andrea, Pelosi Francesco, Colizzi Vincenzo, Piroddi Alfredo, Centanni Gianni, De Lorenzi Stefano, Cirilli Marco, Papalini Serenella, Varese Vittorio, Varese Claudia, Di Gangi Giancarlo, Janin Sabrina e Rivetti Franco alla refusione in favore di Borromei Riccardo delle spese e dei compensi del procedimento, oltre al rimborso 15% D.M. n. 55/2014 ed agli accessori di legge.

\*

Per i RESISTENTI:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*:

In via preliminare: Rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.

Nel merito, per la fase rescindente: Rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.

Nel merito, per l'eventuale fase rescissoria: Confermare il Lodo sottoscritto in Milano il 1° febbraio 2021 dal Tribunale Arbitrale composto dagli Avv.ti Silvia Lazzeretti, Maria Elena Armandola, Federica Bocci.

In ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.

\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Il giudizio arbitrale*





1. Il Tribunale Arbitrale, all'esito del procedimento arbitrale n. 6519, instaurato dai sig.ri Seligardi Andrea, Pelosi Francesco, Colizzi Vincenzo, Piroddi Alfredo, Centanni Gianni, De Lorenzi Stefano, Cirilli Marco, Papalini Serenella, Varese Vittorio, Varese Claudia, Di Gangi Giancarlo, Janin Sabrina e Rivetti Franco, contro il sig. Borrromei Riccardo, in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 12 del patto parasociale denominato «Castrum» e stipulato il 28 giugno 2018, ha così deciso:

P.Q.M.

*Il Tribunale Arbitrale – riunito in videoconferenza personale degli arbitri – il giorno 15 dicembre 2020 all'unanimità, respinta ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione, così definitivamente pronuncia:*

*in parziale accoglimento delle domande degli Attori:*

- a. accertato l'inadempimento del Convenuto dott. Borrromei al Patto Castrum in relazione alla mancata partecipazione all'assemblea di Finanza e Previdenza s.r.l. del 22 ottobre 2018, condanna il Convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 300.000,00 a titolo di penale di cui all'art. 9 del Patto Castrum;*
- b. respinge la domanda degli Attori di condanna del Convenuto al pagamento della penale contrattuale di cui all'art. 9 del Patto Castrum per violazione dell'obbligo di riservatezza contenuto nell'art. 8 del Patto Castrum;*
- c. dichiara tenuta ciascuna delle Parti, in via solidale, al pagamento delle spese della presente procedura arbitrale nella misura stabilita con provvedimento del Consiglio Arbitrale n. 2099/5 dell'8 ottobre 2020 pari a Euro 12.000,00 oltre IVA quali onorari per la Camera Arbitrale; Euro 62.400,00 oltre IVA quali onorari del Tribunale Arbitrale; Euro 220,50 quale rimborso spese trascrizioni oltre IVA e Euro 160,00 per marche da bollo apposte su verbali e ordinanze, cui sommare le marche da bollo da apporre sul lodo, redatto in n. 3 originali, ponendole – nei rapporti interni*





– a carico del Convenuto dott. Borromei per i 2/3 degli onorari della Camera Arbitrale e degli onorari del Tribunale Arbitrale, ovvero Euro 49.600,00 e per il totale del rimborso spese e marche da bollo, con condanna dello stesso a rifondere agli Attori le somme da questi versate in eccedenza rispetto a quanto posto a loro carico;

d. condanna il Convenuto dott. Riccardo Borromei a rifondere agli Attori le spese legali del presente procedimento che, previa compensazione di onorari e spese generali nella misura del 50% come in parte motiva, liquida nel residuo in Euro 10.530,00 per onorari oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e CPA e IVA come per legge, oltre ad Euro 368,00 per spese esenti.

2. I fatti e lo svolgimento del procedimento arbitrale possono essere così sintetizzati.

Il 24 settembre 2019, gli odierni resistenti depositavano la domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«accertato l'inadempimento del Sig. Riccardo Borromei rispetto agli obblighi che si era assunto sottoscrivendo il patto parasociale “dei produttori” del 28.05.2018 e il patto parasociale “Castrum” del 18.06.2018, condannarsi quest'ultimo al pagamento della penale prevista dalle clausole n. 9 di entrambi i patti parasociali in euro 300.000,00 per ogni singola violazione e così complessivamente euro 600.000,00, avendo il Sig. Borromei violato l'obbligo di riservatezza di cui alle clausole n. 8 di entrambi i patti e per avere violato gli obblighi che si era assunto in conformità del patto rispetto all'assemblea di Finanza & Previdenza SRL convocata per il giorno 22.10.2018»*. I medesimi, a fondamento delle sopra riportate domande, hanno allegato la violazione di due patti parasociali, denominati, rispettivamente, «Patto produttori» e «Castrum». Il primo di tali patti era stato stipulato dal Borromei soltanto con sei dei tredici attori della domanda di arbitrato (segnatamente, con i sig.ri Seligardi, Pelosi, Colizzi, Piroddi,





Centanni e De Lorenzi); il secondo, invece, era stato stipulato dal Borrromei con tutti e tredici gli attori. Entrambi i patti, in ogni caso, erano finalizzati a destituire l'organo amministrativo in carica di FP e a far assumere ai soci pattisti l'effettivo controllo di tale società, avente ad oggetto l'attività di intermediazione e di brokeraggio nel campo assicurativo e finanziario.

In ciascuno dei due patti era prevista una clausola compromissoria che prevedeva il deferimento della controversia ad arbitrato rituale e attribuiva la competenza alla Camera Arbitrale di Milano.

Il Borrromei depositava la memoria di risposta alla domanda di arbitrato, sollevando, in via preliminare: (i) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, essendo stata proposta domanda di condanna in dipendenza di due diversi patti parasociali, uno dei quali (il Patto dei Produttori) risultava essere stato stipulato soltanto da sei dei tredici attori della domanda di arbitrato; (ii) l'eccezione relativa al divieto di trattazione di plurime clausole arbitrali in un unico procedimento arbitrale, in particolare in considerazione della insussistenza di identità di parti. Nel merito, l'impugnante contestava tutti gli addebiti mossi dagli attori nei suoi confronti.

In occasione della prima riunione, tenutasi il 13 gennaio 2020, il Tribunale Arbitrale assegnava alle parti i seguenti termini: sino al 4 marzo 2020, per il deposito di una *«memoria illustrativa delle domande di merito e delle istanze istruttorie, con l'indicazione degli eventuali testi e produzione dei documenti»*, nella quale le parti erano stati invitate a prendere posizione *«in particolare sull'ammissibilità della domanda di arbitrato e sull'eccezione di carenza di legittimazione»* (prima memoria); sino al 3 aprile 2020, per il deposito di una memoria di replica, *«con eventuale integrazione e modificazione dei quesiti ed integrazione delle deduzioni e produzioni istruttorie»* (seconda memoria).

Con la prima memoria, gli attori dichiaravano che, a differenza di quanto esposto nella domanda di arbitrato, le violazioni ascritte al Borrromei si riferivano esclusivamente al "Patto Castrum", e non anche al "Patto dei





Produttori”. Affermavano, in particolare, che, ai sensi dell’art. 6.4 del Patto Castrum (doc. 2 attori), tutte le pregresse intese e pattuizioni intercorse tra le parti, compreso il Patto Produttori, dovessero intendersi «*superate*» con la stipulazione di quel patto.

Gli attori riformulavano, quindi, le proprie conclusioni come segue: *«accertato l’inadempimento del Sig. Riccardo Borromei rispetto agli obblighi che si era assunto sottoscrivendo il patto parasociale “Castrum” del 18.06.2018, condannarsi quest’ultimo al pagamento della penale prevista dalla clausola n. 9 del patto parasociale in euro 300.000,00 per ogni singola violazione e così complessivamente euro 600.000,00, avendo il Sig. Borromei violato l’obbligo di riservatezza di cui alla clausola n. 8 del patto e per avere violato gli obblighi che si era assunto in conformità del patto, anche rispetto all’assemblea di Finanza & Previdenza SRL convocata per il giorno 22.10.2018».*

Gli attori contestavano al Borromei: (i) la violazione dell’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 8 del Patto Castrum e riconducibile al disposto della penale di cui all’art. 9 dello stesso patto; (ii) l’assunzione di comportamenti contrari allo scopo del Patto Castrum, il quale si proponeva di *«ottenere e mantenere la gestione, amministrazione e controllo di Finanza & Previdenza SRL attraverso la destituzione dell’attuale Consiglio di Amministrazione, la sostituzione del Presidente Franco Barisio, la revoca della procura all’attuale institore Maria Mercatali, la revoca dell’incarico agli attuali direttori Samuele Brunetti e Federico Barisio, nonché la revoca e sostituzione di ogni altra figura aziendale ritenuta non compatibile con gli obiettivi di cui alla lettera c) delle premesse»* (doc. 2 attori, art. 1.1.); (iii) la mancata partecipazione all’assemblea dei soci di FP tenutasi il 22 ottobre 2018 (doc. 8 convenuto).

Con riguardo alla seconda contestazione, gli attori allegavano che: (i) l’inclusione, tra i pattisti, del Borromei, subagente assicurativo responsabile





per la Regione Marche, dapprima in qualità di Area Manager (doc. 11 attori), poi in qualità di Divisional Manager (doc. 5 attori), era fondamentale, in quanto rafforzava il messaggio rivolto ai soci di FP di forte coesione e allineamento di tutti i subagenti più importanti e produttivi della società, orientati ad acquisirne il controllo; (ii) il Borromei, tuttavia, aveva manifestato, tramite comportamenti concludenti, di volersi discostare dal Patto Castrum; (iii) tale condotta integrava un recesso di fatto, che non era consentito dal Patto Castrum (v. doc. 2 attori, art. 6.2).

Con la seconda memoria, il Borromei eccepiva la tardività e la novità rispetto alle conclusioni rassegnate nella domanda di arbitrato, nelle quali si faceva espresso riferimento anche al Patto Produttori.

Il 23 luglio 2020, il Tribunale emetteva l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti.

All'udienza del 9 settembre 2020, venivano escussi i testi degli attori, i sig.ri Da Villa e Greco, ed era sentito il Borromei.

Al termine dell'udienza, il Tribunale Arbitrale assegnava termini sino al 30 ottobre e al 16 novembre 2020 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il lodo veniva pronunciato il 2 febbraio 2021.

#### *Il giudizio di impugnazione*

3. Il Borromei ha impugnato il lodo arbitrato, sulla base dei seguenti motivi:
  - a) nullità del lodo *ex art.* 829, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché *ex art.* 829, comma 1, n. 11, c.p.c., con riferimento al rigetto delle eccezioni preliminari formulate dal convenuto ed al difetto di motivazione in ordine al rigetto delle eccezioni predette;
  - b) nullità del lodo *ex art.* 829 comma 1, n. 11, c.p.c., con riferimento alla mancata partecipazione all'assemblea sociale di Finanza e Previdenza S.r.l. del 22.10.2018 quale unico motivo di condanna del dott. Borromei;





- c) nullità del lodo *ex art.* 829, comma 1, n. 11, c.p.c., con riferimento al recesso del dott. Borromei dal Patto Castrum per “fatti concludenti”;
  - d) nullità del lodo *ex art.* 829, comma 1, n. 11, c.p.c., con riferimento alla intervenuta cessione delle quote sociali detenute dagli appellati nella società Finanza e Previdenza S.r.l. prima della proposizione dell’arbitrato e senza alcuna preventiva comunicazione;
  - e) nullità del lodo *ex art.* 829 comma 1, n. 11, c.p.c., con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
4. I resistenti si sono costituiti con comparsa del 26 ottobre 2021, chiedendo di rigettare l’impugnazione del Borromei e, nel caso di eventuale fase rescissoria, di confermare il lodo impugnato.

I resistenti deducono che:

- l’impugnazione difetta di specificità;
  - il Borromei censura, nella sostanza, il giudizio del Tribunale Arbitrale nel merito e non con riguardo al motivo di cui all’art. 829 comma 1 n 11 cpc, ricorrente unicamente quando sia impossibile ricostruire l’*iter* motivazionale logico e giuridico della decisione;
5. Alla prima udienza del 17 novembre 2021, su concorde richiesta delle parti, è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 ottobre 2022.
- All’udienza menzionata, tenutasi con le modalità di cui all’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (c.d. trattazione scritta), la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di giorni 60 per il deposito telematico delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

\*\*\*

L’impugnazione non è fondata.

6. *L’ambito di cognizione del giudice dell’impugnazione.*





6.1.L'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli *errores in procedendo*, che sono elencati nell'art. 829 primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto, nei ristrettissimi limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c.

L'impugnazione non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi (*ex alia*, cfr. Cass. 27321/2020; Cass. 23675/2013). In fase rescindente il giudice dell'impugnazione deve quindi limitarsi ad accertare la sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli *errores in procedendo* o in *judicando* specificamente denunciati con i motivi di impugnazione (Cass. 1463/2021; Cass. 2880/2010; Cass. n. 12199/2012, Cass. n. 9387/2018).

Di regola il riesame di merito della pronuncia arbitrare, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*, è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo.

L'art. 830 c.p.c. dispone, infatti, al suo primo comma, che, quando la Corte d'impugnazione ritenga sussistente il motivo denunciato ed accolga l'impugnazione, “dichiara con sentenza la nullità del lodo”, aggiungendo, al secondo comma, che il riesame nel merito è consentito in via subordinata all'accoglimento dell'impugnazione e solo se “il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829 commi primo, numeri 5,6,7,8,9,11 o 12, terzo, quarto o quinto, e sempre che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.

I motivi dedotti devono essere, dunque, esaminati entro questi limiti di ammissibilità, secondo le disposizioni e le regole richiamate.

6.2. Considerato il rilievo che assume nel caso in esame, è opportuno ricordare che l'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione, nel caso in cui sia





dedotto il vizio di contraddittorietà delle disposizioni previsto dall'art. 829 n. 11 c.p.c., concerne il contrasto tra le diverse parti del dispositivo del lodo, che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l'esecuzione del lodo medesimo, nonché, accedendo all'interpretazione più estensiva, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo o tra diverse parti della motivazione, esclusivamente quando la contraddittorietà si risolve nell'assoluta impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr., *inter alia*, Cass. 19282/2021, Cass. 2747/2021, Cass. n. 27321/2020, Cass. 11895/2014, Cass. 1258/2016, Cass. 28218/2013, Corte d'Appello Milano n. 3856/2019 pubb. 24/9/2019).

*7.La clausola compromissoria.* Al fine di esaminare l'ambito di cognizione del giudice d'impugnazione e verificare se esso riguardi gli *errores in iudicando*, conviene anzitutto prendere in esame la clausola compromissoria azionata dagli odierni resistenti.

Si tratta della clausola arbitrale di cui all'art. 12 del patto parasociale denominato «Castrum» e stipulato il 28 giugno 2018, la quale stabilisce che: *«Tutte le controversie derivanti dal presente Patto parasociale, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano – che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente – ad un Collegio arbitrale di 3 (tre) arbitri nominati dalla Camera arbitrale. L'arbitrato avrà sede a Milano.»*

Tale clausola non prevede che il lodo sia impugnabile per violazione delle regole di diritto.

Pertanto la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrano le ipotesi eccezionali di cui all'art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c. - contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di





questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato- che, nel caso in esame, non vengono in rilievo.

8. Alla luce di queste premesse ed esplicitazioni, si passa al vaglio dei motivi di impugnazione del lodo, tutti concernenti il vizio di cui all'art. 829 comma 1 n 11 e, quanto al primo, anche il vizio di cui all'art. 829 comma 1 n 5 cpc.

8.1 Con il primo motivo di impugnazione, il Borromei invoca la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n 5 cpc e 829 comma 1 n 11 c.p.c. con riguardo al rigetto delle eccezioni preliminari proposte dal convenuto Borromei, lamentando, da una parte, l'inesistenza della motivazione e, dall'altra, la contraddittorietà e l'incompletezza dell'*iter* motivazionale seguito dal Tribunale Arbitrale.

8.2. Il motivo di nullità del lodo *ex art.* 829 n. 5 c.p.c. è stato invocato per inesistenza della motivazione e quindi con riferimento all'art. 823, n. 5, c.p.c. Per giurisprudenza, "il difetto di motivazione è ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "*iter*" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione". (cfr. Cass. n. 19282/21).

Richiamate le osservazioni sopra svolte in relazione al vizio di cui all'art. 829 comma 1 n 11 c.p.c., si osserva che nessuno dei vizi censurati ricorre nel caso di specie.

Il Lodo impugnato ha argomentato le ragioni del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente Borromei, in particolare nel paragrafo "*A L'eccezione preliminare e pregiudiziale del Convenuto*" (pagine 17- 21 del Lodo).

Nel caso di specie, dalla mera lettura del paragrafo del lodo sopra riportato emerge la palese assenza del vizio di mancanza di "esposizione sommaria dei motivi" (in riferimento all'art. 823, n. 5, c.p.c.), nonché del vizio di cui all'art.





829 comma 1 n 11, pur inteso nella sua accezione più estensiva -di contraddittorietà tra parti della motivazione e non esclusivamente di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo-, giacché non ricorre, di certo, l'ipotesi dell'assoluta impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi*, con sostanziale assenza di motivazione. E' superfluo affermare che la doglianza del ricorrente, della "*non divisibilità*" e del carattere "*non convincente*" della motivazione, non ha alcun rilievo giuridico, alla luce del riferito ambito di sindacato giudiziale in sede di impugnazione di lodo (si veda, in particolare p, 7 citazione, che si riporta testualmente: "*Il percorso motivazionale articolato dal Tribunale Arbitrale per addivenire al rigetto delle due eccezioni (cfr. punti dal n. 63 al n. 79 del lodo impugnato) non è assolutamente convincente, e merita di essere meglio approfondita*").

9. Tutti i restanti motivi di impugnazione -che vengono trattati congiuntamente vista la loro connessione e considerata l'unicità del vizio denunciato- censurano, come visto, la nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 11*, ma in realtà postulano un sindacato di merito volto all'esame dei fatti, che è precluso a questa Autorità giudiziaria. Si tratta delle seguenti doglianze.

9.1. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente Bartolomei denuncia la contraddittorietà e l'incoerenza della motivazione, per avere gli Arbitri ritenuto che la mancata partecipazione all'assemblea del 22 ottobre 2018 abbia integrato una condotta violativa del "Patto Castrum". L'impugnante deduce, in particolare, che: (i) l'art. 2 di quel patto prevedeva unicamente l'obbligo di «*esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società in conformità a quanto deliberato dai partecipanti al presente Patto*»; (ii) di conseguenza, una violazione del "Patto Castrum" sarebbe stata ravvisabile solo nel caso in cui egli avesse partecipato all'assemblea del 22 ottobre 2018 e avesse espresso un voto difforme alle deliberazioni assunte con tale patto; (iii) ad ogni





modo, durante quell'assemblea non fu assunta alcuna decisione, né si tenne alcuna votazione.

Con il detto motivo, il Bartolomei lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui gli Arbitri hanno giudicato irrilevante la mancata produzione, da parte degli odierni resistenti, dei verbali delle deliberazioni assunte dai pattisti.

9.2. Con il terzo motivo di impugnazione, il Bartolomei lamenta la contraddittorietà dell'affermazione del Tribunale Arbitrale secondo la quale la sua mancata partecipazione all'assemblea del 22 ottobre 2018 *«ben può integrare un recesso per fatti concludenti, che, in quanto illegittimo perché non consentito dal Patto Castrum, altro non è se non un inadempimento del Patto»*

9.3. Con il quarto motivo, il Bartolomei denuncia la contraddittorietà e l'illogicità dell'iter motivazionale seguito dal Tribunale Arbitrale per addivenire al rigetto dell'eccezione che egli aveva sollevato in merito all'intervenuto scioglimento del Patto Castrum. L'impugnante lamenta, inoltre, la contraddittorietà della seguente considerazione del Tribunale Arbitrale: *«la vendita delle quote da parte dei pattisti è avvenuta successivamente all'inadempimento del Borromei, quindi dopo che nel patrimonio dei pattisti era maturato il diritto a conseguire la penale»* (v. lodo, punto 98).

10. Il Tribunale arbitrale, nei paragrafi B) e C), ha argomentato le ragioni che lo hanno portato all'accoglimento parziale delle domande degli attori, attraverso un sindacato di merito dei fatti da esso accertati, sussumendoli nell'ambito di operatività del patto parasociale, in particolare dell'art. 9, concernente la penale pattuita *“per ogni violazione del patto, compresi i comportamenti contrari agli scopi ed alle finalità descritte”* nel patto medesimo.

Sulla base dei fatti accertati, e in particolare considerata la pacifica mancata partecipazione ingiustificata all'assemblea del 22 ottobre 2018 e valutata la sua





condotta precedente, il Tribunale ha ritenuto che il dott. Borromei avesse violato il Patto Castrum, con obbligo di corresponsione da parte sua dell'anzidetta penale (si vedano in particolare punti da 105 a 120 del lodo impugnato).

Con i motivi sopra riportati, il ricorrente ha sostanzialmente chiesto a questa Autorità un nuovo sindacato di merito dei fatti oggetto della decisione, del tutto preclusa in sede di impugnazione del lodo che nel caso di specie, non è sindacabile neppure in relazione alla violazione delle regole di diritto.

11. Infine, con il quinto motivo di impugnazione, il Bartolomei si duole che il Collegio Arbitrale, tenuto conto della sua soccombenza parziale, dopo averlo condannato a rifondere agli attori il 50% dei compensi professionali, lo abbia condannato a pagare i 2/3 degli onorari della Camera Arbitrale e degli onorari del Tribunale Arbitrale.

11.1. Il tribunale ha ritenuto congrua la compensazione nella diversa percentuale sopra riportata, con riguardo alle spese di difesa degli attori e ai costi del procedimento arbitrale, valutando la parziale soccombenza degli attori e considerando che *“la domanda su cui gli attori sono rimasti soccombenti ha incrementato il valore della controversia rilevante ai fini della liquidazione dei costi del procedimento arbitrale”* (si veda § 132 lodo impugnato).

11.2. Applicata la regola di giudizio della soccombenza del convenuto dott. Borromei, in conseguenza delle statuizioni dell'accertamento della violazione del Patto Castrum e della condanna al pagamento della penale nella misura di euro 300.000,00, il Tribunale arbitrale, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha ritenuto di compensare parzialmente le spese giudiziali, considerando il non integrale accoglimento delle domande degli attori e, sempre nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non censurabili in questa sede, ha ritenuto congrua la ripartizione delle spese in misura diversa, per spese di difesa e per costi di procedimento arbitrale.





Qui basti osservare, in proposito, che la valutazione discrezionale esercitata dal Tribunale con riguardo alla ripartizione delle spese non è sindacabile da questa Corte, che non può sovrapporsi alle valutazioni di merito del Tribunale arbitrale (e neppure, sulla base della clausola statutaria conoscere di violazione di regole di diritto).

12. In conclusione, l'impugnazione è rigettata. Il vizio censurato, con riguardo a tutti i motivi di impugnazione, concernente la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, che non è “espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo” e “può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”, non sussiste. Il collegio arbitrale ha valutato le difese ed eccezioni formulate dal ricorrente e illustrato le ragioni a fondamento della sua decisione, senza che questa Corte possa sindacarne gli apprezzamenti in fatto e la corretta applicazione di regole di diritto.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è in capo al Borromei, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, considerata la non particolare complessità delle difese alla luce del ristretto ambito di cognizione del lodo, tenendo conto che il valore della controversia (300.000) è più vicino al minimo dello scaglione che al massimo (da 260.000 a 520.000), secondo i parametri tra i minimi e i medi corrispondenti allo scaglione menzionato, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa d'impugnazione promossa da Riccardo Borromei, contro Seligardi Andrea, Pelosi Francesco, Colizzi Vincenzo, Piroddi Alfredo, Centanni Gianni, De





Lorenzi Stefano, Cirilli Marco, Papalini Serenella, Varese Vittorio, Varese Claudia, Di Gangi Giancarlo, Janin Sabrina e Rivetti Franco, così dispone:

1. rigetta l'impugnazione avverso il lodo arbitrale prot. n. A6519/36;
2. condanna Riccardo Borromei al pagamento delle spese di lite, in favore di Seligardi Andrea, Pelosi Francesco, Colizzi Vincenzo, Piroddi Alfredo, Centanni Gianni, De Lorenzi Stefano, Cirilli Marco, Papalini Serenella, Varese Vittorio, Varese Claudia, Di Gangi Giancarlo, Janin Sabrina e Rivetti Franco, liquidate in complessivi euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Milano, il 12 gennaio 2023

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Aragno

Arbitrato in Italia

